

DELIBERA N. 144/13/CONS

ESPOSTO PRESENTATO DALLA LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (PIAZZA PULITA, SERVIZIO PUBBLICO, IN ONDA, 8 E 1/2)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 20 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, recante "*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati*";

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante "*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per i giorni 24 e 25 febbraio*

2013”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante “*Richiamo al riequilibrio dell’informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*” notificata in pari data alla società Telecom Italia Media S.p.A.;

VISTA la delibera n. 119/13/CONS del 13 febbraio 2013, recante “*Richiamo alla società Telecom Italia media S.p.A. alla corretta applicazione del principio della parità di trattamento nei programmi di approfondimento informativo (La7 e La7d) durante la seconda fase della campagna elettorale per le elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, notificata alla società Telecom Italia media il 14 febbraio seguente;

VISTA la delibera n. 131/13/CONS del 15 febbraio 2013, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi in materia di par condicio fino alla conclusione delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per le elezioni della giunta regionale del Consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise, indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, e modalità dell’attività di vigilanza e sanzionatoria dell’Autorità*”, notificata in pari data alla società Telecom Italia Media S.p.A.;

VISTO l’esposto presentato dalla Lista Amnistia Giustizia Libertà, a firma del signor Marco Pannella, in data 15 febbraio 2013 (prot. n. 8966), con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e delle relative disposizioni di attuazione da parte della società Telecom Italia Media S.p.a. in danno del soggetto politico esponente. In particolare, il segnalante lamenta la sottopresenza della lista esponente, nel periodo 7 gennaio – 11 febbraio 2013, nelle seguenti trasmissioni: “Piazza pulita” condotta dal giornalista Corrado Formigli, “Servizio pubblico” condotta dal giornalista Michele Santoro, “In onda” condotta dai giornalisti Nicola Porro e Luca Telese, “8 e ½”, condotta dalla giornalista Lilli Gruber, tutti trasmessi dall’emittente La 7. L’esponente assume che i programmi indicati siano ascrivibili alla categoria della comunicazione politica, in quanto si presentano come “*programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche*” e risultano pertanto privi del requisito della “*rilevante caratterizzazione giornalistica*” individuato dall’art. 5 della medesima legge e dall’art. 8 della delibera n. 666/12/CONS per la qualificazione di “programma di informazione”;

VISTE le controdeduzioni trasmesse da Telecom Italia Media con nota pervenuta in data 16 febbraio 2013 (prot. n. 9051), in riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 15 febbraio 2013 (prot. n. 9033), nella quali si sostiene, in sintesi, quanto segue:

- i programmi oggetto dell'esposto sono qualificabili come trasmissioni di approfondimento informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, con argomenti prestabiliti e che utilizzano servizi giornalistici esterni, approfondendoli con dibattiti in studio. Non presentano invece le caratteristiche delle trasmissioni di comunicazione politica, nelle quali i soggetti politici esprimono opinioni e posizioni politiche tramite tribune politiche o tavole rotonde con presentazione in contraddittorio di programmi politici;
- ai programmi di approfondimento non possono estendersi le norme afferenti la comunicazione politica;
- per quanto riguarda il generale principio della parità di trattamento, la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa ha affermato che esso non può tradursi nell'obbligo per le testate giornalistiche di rispettare "*né parità aritmetiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di forze politiche*" (Consiglio di Stato, Sez. III[^], sent. n. 1943 del 2011).
- con riferimento al primo periodo della campagna elettorale, la forza politica dei Radicali, attualmente confluita nella lista "Amnistia Giustizia Libertà", è stata presente in diversi programmi di approfondimento informativo di La7, pur non rientrando tra i soggetti di cui all'art. 2 comma 1, della delibera n. 666/12/CONS (dai dati di monitoraggio di GECA Italia S.r.l si evince che i rappresentanti dei Radicali nella settimana 7-13 gennaio, hanno fruito di un tempo pari all'1,20% del totale nei programmi di approfondimento informativo di La7);
- con riferimento al secondo periodo di campagna elettorale, la delibera 70/13/CONS, nel riconoscere la complessità della situazione connessa alla frammentazione dei soggetti politici, ha stabilito che "*... le coalizioni devono – di norma – fruire di un tempo proporzionalmente maggiore, mentre un tempo proporzionalmente inferiore spetta alle liste*". Pertanto, considerato che il soggetto politico esponente non rientra in una coalizione, nel valutare la congruità dello spazio complessivamente concesso occorre considerare che il tempo di parola ad essa riservato deve bilanciarsi con quello riservato alle altre 28 liste, senza che possano essere imposte parità aritmetiche. Risulta peraltro dai dati del monitoraggio che le emittenti del Gruppo TIMedia hanno garantito ad Amnistia Giustizia e Libertà una visibilità analoga a quelle delle altre liste. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la società evidenzia che in alcuni programmi di approfondimento informativo della rete sono stati ospiti alcuni candidati della lista esponente, quali Mario Staderini (31 gennaio e 15 febbraio 2013, Omnibus Notte), Giuseppe Rossodivita (25 gennaio e 6 febbraio 2013, L'Aria che Tira), Antonella Casu (30 gennaio 2013, L'Aria che Tira).
- impregiudicato quanto già riportato, la società informa che Giuseppe Rossodivita e Emma Bonino, candidati della lista esponente, sono stati invitati alla puntata di "In Onda" di sabato 16 febbraio 2013, ancora prima di ricevere la richiesta di controdeduzioni relativa al presente procedimento;

- Telecom Italia Media chiede pertanto l'archiviazione dell'esposto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita del citato articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l'obiettività e la completezza dell'informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 della delibera n. 666/12/CONS, nel periodo di vigenza della delibera stessa i notiziari e tutti gli altri programmi a contenuto informativo si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, assicurando in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, osservando ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei programmi, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale così da non esercitare, neanche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia

di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che nel vigente periodo elettorale, a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di convocazione dei comizi elettorali (24 dicembre 2012) l'Autorità ha adottato la periodicità settimanale nella pubblicazione dei dati di monitoraggio del pluralismo politico e istituzionale;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l'Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare, l'Autorità ha chiarito che le coalizioni fruiscono di un tempo proporzionalmente maggiore, mentre un tempo proporzionalmente inferiore spetta alle liste, fermo restando il diritto di ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, di essere presente nei programmi di informazione per consentire un'equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori;

CONSIDERATO in particolare, con riferimento ai programmi di approfondimento informativo ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, che il principio dell'equilibrio delle presenze si riferisce all'intero periodo di campagna elettorale, al fine di garantire a tutte le coalizioni e a tutte le liste condizioni di parità di trattamento, con analoghe opportunità di ascolto, e che il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, va applicato a situazioni omologhe;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 7 della citata delibera n. 666/12/CONS si considerano programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

CONSIDERATO che, ai fini dell'espletamento dell'attività di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive da parte dell'Autorità, la società Telecom Italia Media ha comunicato in data 9 ottobre 2012 (prot. n. 50484) che i programmi oggetto di segnalazione sono programmi di approfondimento informativo: tale circostanza trova conferma nei dati di monitoraggio pubblicati mensilmente sul sito dell'Autorità prima dell'avvio dell'attuale campagna elettorale;

CONSIDERATO inoltre che i suddetti programmi “Piazza pulita”, “Servizio pubblico”, “In onda” e “8 e ½” diffusi dal canale La7 della società Telecom Italia Media sono stati ricondotti sotto la responsabilità della testata giornalistica Tg La7 dall’avvio delle attuali campagne elettorali, come comunicato dall’emittente con nota in data 7 gennaio 2013 (prot. n. 772), e che, pertanto, in quanto tali, ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 5 della legge n. 28/2000 e dell’art. 7 della delibera n. 666/12/CONS e non possono essere considerati programmi di comunicazione politica come sostenuto dall’esponente;

RILEVATO in particolare che i predetti programmi sono caratterizzati dalla correlazione a specifici argomenti di attualità che ne costituiscono l’oggetto ai fini del dibattito in studio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dell’articolo 9 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, per quanto concerne le elezioni politiche, le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate tra il trentacinquesimo e il trentaquattresimo giorno antecedenti quelli della votazione e che, conseguentemente, tale termine è scaduto lo scorso 21 gennaio;

RITENUTO che solo alla scadenza del termine normativamente fissato per la presentazione delle liste, esperiti gli adempimenti previsti dalla legge a carico degli Uffici centrali presso le cancellerie delle Corti di Appello, le candidature possono considerarsi perfezionate ai fini di legge;

RITENUTO pertanto che la lista esponente, solo alla scadenza del predetto termine, esperiti gli accertamenti previsti, possa considerarsi un soggetto politico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, punto II, lett. b), della citata delibera n. 666/12/CONS;

ESAMINATI i dati di monitoraggio relativi al periodo 21 gennaio-10 febbraio 2013, forniti dalla società Geca Italia;

RILEVATO dall’esame dei dati che la Lista Amnistia Giustizia Libertà ha fruito nei programmi di approfondimento diffusi dal canale La7 (testata TgLa7) nel periodo considerato di un tempo di parola pari allo 0,64% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati e che, nel medesimo periodo, liste omologhe hanno fruito di tempi comparabili. A titolo esemplificativo, si rileva che il Movimento 5stelle ha fruito di un tempo di parola pari all’1,14% del totale, il Partito comunista dei lavoratori dello 0,22%, i Liberali dello 0,30%;

RILEVATO, inoltre, che la lista Amnistia Giustizia Libertà ha fruito di tempi di parola nei programmi di approfondimento di La7 nei giorni 15 febbraio (Mario Staderini con un tempo di parola di 9’ 4” nel programma “Omnibus notte”), 16 febbraio

(on. Emma Bonino e Giuseppe Rossodivita con un tempo di parola di 24” rilevato in un servizio del programma “ In onda”) e 17 febbraio (Mario Staderini con un tempo di parola di 28” rilevato in un servizio del programma “Tgla7 –Cronache”);

CONSIDERATO inoltre che con la citata delibera n. 119/13/CONS l’Autorità, avendo rilevato dall’esame dei dati del monitoraggio relativi al periodo sopra considerato l’assenza di alcune liste nei programmi di approfondimento diffusi dal canale La7, ha richiamato la Società Telecom Italia Media S.p.A. a provvedere all’immediato riequilibrio dell’informazione nei programmi di approfondimento informativo diffusi dai canali La7 e La7D nel rispetto del principio della parità di trattamento allo scopo di assicurare l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nella fase conclusiva della campagna elettorale;

PRESO ATTO di quanto rappresentato dalla società Telecom Italia Media nelle proprie memorie in merito alla presenza assicurata ad esponenti della Lista Amnistia Giustizia Libertà nei programmi informativi del canale La7 e alle ulteriori iniziative assunte tese ad assicurare la presenza della lista esponente nella propria programmazione nella fase conclusiva della campagna elettorale;

RILEVATO inoltre che con la citata delibera n. 131/13/CONS, l’Autorità ha rivolto un richiamo a tutte le emittenti radiotelevisive nazionali affinché assicurino nella fase conclusiva della campagna elettorale il rispetto rigoroso dei principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della parità di trattamento di tutte le coalizioni e di tutte le liste che si presentano alle elezioni attenendosi, riservandosi di effettuare, in via eccezionale e straordinaria, un monitoraggio specifico degli ultimi giorni della campagna che precedono il voto ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

RITENUTO, altresì, che la condotta posta in essere dalla società Telecom Italia Media, circa le ulteriori iniziative programmate con presenza di esponenti della Lista denunciante ancora prima dell’intervento dell’Autorità, costituisca una forma di adeguamento spontaneo agli obblighi di legge secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 7, della delibera n. 666/12/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.
La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 20 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci